

STATUTO ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS) Quartiere Latino

Conforme alle disposizioni del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, legge n.383 del 7/12/2000 si richiede la registrazione ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5.

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore".

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, su iniziativa delle persone sottoscrittrici dell'atto costitutivo del giorno 15/05/2023, un'associazione culturale denominata **Quartiere Latino APS** (d'ora in avanti definita anche per brevità "Associazione"), di carattere non politico e aconfessionale.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, Via Domenico Cirillo, n. 18.

Articolo 3 - Scopo istituzionale ed attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; in particolare si propone di promuovere artisti operanti a Napoli. La realizzazione di un condominio museo con collezione permanente e *site specific* all'interno e all'esterno dello stesso. Costruzione di un *network* tra artisti, operatori culturali, promozione nazionale e internazionale di artisti napoletani e o attivi nel territorio campano. Valorizzazione del territorio sul piano artistico, culturale e sociale. Il recupero, la ricerca e lo studio della storia dell'arte

contemporanea. *Network* di imprese operanti nel territorio. Accessibilità pubblica e orizzontale dei linguaggi dell'arte contemporanea. Realizzazione di un archivio storico - contemporaneo.

2. Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (testo coordinato con D.Lgs. n. 117/2017. Art. 5 comma 1 - lettera d);f);i)j);k);l);q).

3. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere le seguenti attività, nei limiti di legge, e precisamente:

1. Ricerca di artisti del territorio, produzione artistica, attività curatoriale e residenze di artisti nazionali ed internazionali.

2. Realizzazione di un archivio e biblioteca sulle arti contemporanee napoletane.

3. Organizzazione e promozione di corsi, *workshop*, *focus group*, laboratori individuali e di gruppo, manifestazioni, dimostrazioni, simulazioni, incontri, visite guidate, attività culturali, conferenze, dibattiti, proiezioni di lungometraggi e documentari, spettacoli, *performance* (esibizioni artistiche), campagne di divulgazione e di comunicazione sociale;

4. Sviluppo di nuove strategie e strumenti di comunicazione, promozione e condivisione della conoscenza, potenziando l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi media;

5. Sviluppo progetti educativi, formativi e di ricerca che mirano ad integrare la scuola con l'ambiente naturale, urbano e produttivo, le nuove tecnologie e l'ambiente digitale;
6. Promuovere, studiare e ricercare l'attivazione di contatti e scambi interdisciplinari ed internazionali che permettono interazione ed integrazione di prassi e strumenti idonei ed efficaci al processo creativo e collettivo, al lavoro di gruppo e alla metodologia di co-creazione;
7. Partecipazione attiva all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di competizioni, open-call, manifestazioni e incontri di natura artistica e socio-culturale;
8. Partecipazione a bandi e concorsi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nell'ambito delle arti, della cultura, della rigenerazione urbana, socio-culturale e ambientale; del design, delle nuove tecnologie, dello sviluppo delle risorse umane, della comunicazione e del mondo produttivo;
9. Svolgere attività istituzionale, la conservazione, la promozione, lo sviluppo, la creazione, l'organizzazione, la produzione e la distribuzione di attività e eventi/spettacoli per bambini, ragazzi ed adulti, su tutto il territorio italiano e all'estero;
10. Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi socio-culturali, interculturali e multidisciplinari assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana;
11. Proporre, contribuire e realizzare tutte le attività nello scopo istituzionale anche tramite collaborazioni con altre realtà per il raggiungimento di tali fini.

12. Collaborazione con altre realtà artistiche e culturali, associative ed enti pubblici e privati in Italia e all'estero;
13. Collaborazione con organizzazioni *no profit* o aderire a qualsiasi ente Pubblico o Privato, Locale, Nazionale ed Internazionale e collaborare con organismi, movimenti ed associazioni con i quali lo ritenga utile per la realizzazione dello scopo istituzionale.
4. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere altresì "Attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs n. 112/2017.
5. L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso richiesta a persone terze di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Art. 7 del D. Lgs n. 117/2017.

Articolo 4 - Persone

Le persone dell'associazione sono le "persone associate", e tra esse i soci fondatori, le "persone volontarie", i lavoratori e le lavoratrici dell'Associazione.

Articolo 5 - Persone associate e soci fondatori

1. Il rapporto associativo e le modalità di partecipazione alla vita associativa sono volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo e garantire la democrazia interna

dell'associazione. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

2. L'Associazione ha un numero illimitato di associati, ma in ogni caso detto numero non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 c. 1 del Codice del Terzo Settore.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda contenente: (i) l'indicazione del nome, del cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; (ii) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del CD, nel Libro associati.
5. Il CD deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alla persona interessata.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal CD, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva riunione (Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117. art. 23).
7. Le persone associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il

principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

8. Le persone associate sono tenute all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni associative fra i quali l'obbligo di contribuire alla necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal CD.
9. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libri associati, libro dei verbali dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendo richiesta al CD, che entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.
10. La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
11. La quota associativa è pari a trenta euro.
12. I soci fondatori sono: Nicola Vincenzo Piscopo, Erika Torlo, Marta Ferrara, Fabrizio Cicero, Roberto Pugliese, Veronica Bisesti, Gabriella Siciliano, Lucas Memmola.

Articolo 6 - Persone volontarie

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera delle persone volontarie associate o di persone volontarie aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di persone terze volontarie.
2. Tutte le persone volontarie devono essere iscritte in un apposito Registro delle Persone Volontarie.

3. L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla persona beneficiaria. Allo stesso modo sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.
5. Le persone volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile di persone terze. D. Lgs. N. 117/2017. Art. 18. Commi 1 e 3.

Articolo 7 - Lavoratori e lavoratrici

L'associazione può assumere - nei limiti di legge - lavoratori e/o lavoratrici dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche delle proprie persone associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della previsione di bilancio e della disponibilità di cassa.

Articolo 8 - Recesso ed esclusione

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo

preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

2. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. La persona associata che non versi la quota entro il termine stabilito dal CD o che sia venuta meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere esclusa con deliberazione motivata del CD; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.
4. In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, la persona associata non ha diritto alla ripetizione di quanto versato dall'Associazione.

Articolo 9 - Il Patrimonio e finanziamento

1. Il Patrimonio è costituito dai beni materiali e immateriali, ivi compresa la proprietà intellettuale, a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione. Esso costituisce garanzia primaria delle obbligazioni assunte dagli organi associativi nei confronti di terzi e dello Statuto.
2. Il patrimonio dell'Associazione è composto altresì dalla dotazione iniziale, costituita dai soci fondatori, dalle quote associative, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi e finanziamenti pubblici e privati, da lasciti testamentari, da donazioni, dalle rendite patrimoniali e della attività di raccolta fondi.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività

dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori e fondatrici, persone associate, persone volontarie, lavoratori e lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, amministratori e amministratrici ed i/le componenti gli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

5. In caso di scioglimento, liquidate le obbligazioni associative, il patrimonio verrà integralmente devoluto allo Stato o all'ente non lucrativo individuato dalla Assemblea ai sensi di legge. D. Lgs. N.117/2017 art. 9.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- il/la Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;

Articolo 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dalle persone associate. Hanno diritto di voto tutte le persone associate iscritte da almeno tre mesi nel Libro associati. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto e se invitate dal o dalla Presidente, persone non associate (in qualità di esperti) al fine di consentire alle presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

2. L'Assemblea delibera: a) sulla nomina dei/delle componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo e del

Revisore Legale dei conti; b) sulla approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove necessario per legge; c) sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; d) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; e) sull'approvazione dei regolamenti; f) sull'eventuale trasformazione fusione e scissione dell'Associazione o il suo scioglimento, nominando il liquidatore e fissandone i poteri, e la conseguente devoluzione dei beni; g) sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di una persona associata; h) sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, e se richiesto, del bilancio sociale.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Associazione o online, con avviso scritto, contenente il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascuna persona associata, a mezzo informatico da cui consti il ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio di Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle persone associate aventi diritto di voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente se nominati, o in sua assenza dal/dalla componente più anziani

in carica del Consiglio Direttivo, o in mancanza, dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

6. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal/dalla Presidente dell'Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee. Spetta al/alla Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea, nonché accertare l'identità delle persone intervenute, il regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dalle persone presenti.
8. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
9. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente accertare l'identità delle persone intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito, al o alla segretario della seduta, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito alle persone intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il/

la Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

10.L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutte le persone associate, tutte le persone componenti del CD e dell'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 3 e un massimo di 7 persone (determinato dall'assemblea, in sede di nomina) eretta tra le persone associate o anche tra le aderenti degli enti associati e da queste indicati. Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi sino alla data di approvazione del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Il consigliere è
2. Rieleggibile. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. La carica di Consigliere è gratuita.
3. I componenti del CD devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.
4. Dalla carica di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissione, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
5. Il CD nomina nel suo interno il Presidente, eventualmente un Vice-Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere e un Consigliere.

6. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, le altre persone provvedono a sostituirle; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno in corso del quale la sostituzione è avvenuta.
7. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- Provvedere in merito alla ammissione e all'esclusione delle persone associate;
- Redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- Redigere regolamenti da proporre all'Assemblea;
- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/ o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- Sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato alla assemblea o di competenza di altri organi.

8. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qual volta il/la Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del CD. La convocazione è fatta dal/dalla Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con ogni mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, da recapitarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica. I verbali delle deliberazioni del CD devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

9. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio direttivo di intervenire a distanza alle medesime condizioni e modalità previste per le riunioni assembleari.

Articolo 13 - Presidente

1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di persone terze ed in giudizio, provvedono alla sottoscrizione degli atti che regolano la vita associativa e impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi.
2. Il Presidente del Consiglio direttivo, inoltre: cura l'esecuzione delle deliberazioni del CD e ne coordina il lavoro; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione; svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo; può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio direttivo; Il Consiglio direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a persone terze le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.
3. Il Presidente provvede a stipulare con primaria compagnia assicuratrice o istitutrice o istituto bancario una polizza assicurativa o fidejussoria a garanzia delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione nell'espletamento del suo mandato.

Articolo 14 - Segretario Generale e Tesoriere

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione di insediamento. Viene nominato tra i membri stessi del CD. Il suo mandato ha durata triennale e in caso di decadenza o scioglimento o dimissioni del Consiglio d'Amministrazione, il Segretario Generale cessa dall'incarico svolgendo esclusivamente l'ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione. Il Segretario generale ha il compito di porre in esecuzione gli atti propri del presidente, le delibere degli organi associativi; curare gli adempimenti per le riunioni degli organi stessi e la loro ammissione curare tutti gli adempimenti per la vita associativa, ivi comprese la tenuta dei registri degli associati e degli associati ammessi al diritto al voto.
2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione di insediamento. Viene nominato tra i membri stessi del CD. Il suo mandato è di durata triennale e in caso di decadenza o scioglimento o dimissioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere generale cessa dall'incarico svolgendo esclusivamente l'ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione. Il Tesoriere pone in esecuzione gli atti del Presidente e le delibere degli organi associativi afferenti il patrimonio associativo, redige il bilancio di esercizio annuale, che verrà posto all'approvazione degli organi associativi e in particolare dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno di esercizio; redige su mandato del CD il bilancio preventivo che verrà approvato contestualmente a quello di esercizio dell'anno precedente; cura la tenuta del registro delle quote associative; adempie agli obblighi fiscali, informando, ove previsto, di tali atti il Revisore dei conti; cura unitamente al Segretario Generale la tenuta del registro elettorale

dell'Associazione in funzione del pagamento da parte degli associati delle quote associative.

Articolo 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 15 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 16 - Liquidazione ed estinzione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al "Codice del Terzo Settore".

1

¹ Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 117/2017